

INFORMAZIONI

notizie commenti

anno IX - numero 3

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti, 8 - 40121 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del
2/04/94 Sped. abbon. post. ART 2 c20/c
L. 662/96 filiale Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna
Stampa: Litosei, Bologna

In caso di mancato recapito restituire
all'ufficio CMP di Bologna
per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tassa



02

3

speciale versamenti

Editoriale

Osservatorio imprese: *attendere per la ripresa*

Sicurezza e salute. *L'attività del CPRA*

Formazione. *La ricerca degli Enti Bilaterali sull'apprendistato*

Formazione: *corso per impiantisti elettrici*

Conciliazione: *commissioni sindacali dal 2003 attive nelle sedi EBER di bacino*

Interventi a favore dei dipendenti

Interventi a favore delle imprese

Modalità di versamento contributi EBER anno 2003

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



editoriale

Si chiude un anno, il 2002, denso di attività per EBER. Ha iniziato la sua attività EBER srl, società a socio unico (EBER) che gestisce tutti i servizi e le prestazioni alle Imprese Artigiane ed ai loro dipendenti.

Dopo la sottoscrizione a febbraio dell'accordo per la costituzione di Sedi Conciliative finalizzate ad appianare le controversie fra datori di lavoro e dipendenti, si è avviato in ogni Bacino

il processo per la loro costituzione, allo scopo di renderle operative a partire dal 2003.

Si è completato il lavoro della Commissione incaricata di approfondire l'opportunità della creazione di un Fondo Sanitario per Prestazioni Integrative

a quelle fornite dal Sistema Sanitario Pubblico; le Parti Sociali hanno valutato positivamente questa opportunità ed hanno avviato la fase di elaborazione del Progetto esecutivo.

Si sta realizzando e sarà operativa dal 2003 la rete informatica che collegherà i Bacini alla Struttura Regionale. Consentirà un miglior utilizzo delle risorse umane, una diminuzione degli adempimenti burocratici nelle domande delle prestazioni ed una conseguente riduzione dei tempi di erogazione, una circolazione più rapida delle informazioni, l'istituzione di nuovi servizi.

Si sono istituite nuove prestazioni rivolte alle imprese ed ai lavoratori operanti nel settore servizi e riservate a coloro che operano con contratti di appalto, in particolare sulla problematica dei subentri.

Si costituirà formalmente entro l'anno il Fondo che mutualizza i costi relativi alla malattia dei dipendenti delle imprese artigiane nel settore Metalmeccanica.

EBER ha concorso alla realizzazione di importanti progetti nel campo della formazione, ed ha portato avanti nel corso del 2002 una profonda revisione della gestione dei C.F.L. Le attività di EBER sulla Formazione si amplieranno notevolmente nel futuro prossimo con l'avvio dell'attività del Fondo Nazionale sulla "formazione continua" che allocherà in EBER la gestione

del finanziamento dei progetti per l'Emilia Romagna.

Nel campo della sicurezza la presenza di EBER alla fiera "Ambiente Lavoro" è stata il culmine di un'attività editoriale sui temi della prevenzione rivolta alle imprese ed ai dipendenti. Tale lavoro ha ricevuto il riconoscimento nell'ambito della stessa Fiera per la qualità espressa in questi anni. Le Parti Sociali si sono poste recentemente l'obiettivo di sottoporre a verifica, a sei anni dagli Accordi sulla Sicurezza, l'attività svolta in tutto il territorio Regionale.

Infine un'osservazione riguardante il ricorso alle Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito: il 2002 conferma una crescita, già iniziata negli ultimi mesi del 2001, come conseguenza della fase congiunturale negativa dell'economia Regionale.

Questa situazione, alla quale si aggiunge il massiccio ricorso agli interventi di Sostegno agli Investimenti delle imprese finora si è affrontata con il ricorso a riserve, che non essendo inesauribili possono porre in discussione, in futuro, il livello di contribuzione che, va ricordato, è fermo dal 1997.



osservatorio imprese

attendere per la ripresa

Appare ormai chiaro che per la ripresa dell'economia nei paesi cosiddetti "occidentali" occorre aspettare il 2003. In Italia tutti gli indicatori economici esprimono valori al di sotto delle attese dei primi mesi dell'anno: il PIL si attesterà intorno allo 0,4% e l'inflazione oltre il 2,7%; calano le esportazioni in area euro, mentre crescono le importazioni; è debole la domanda interna soprattutto se ci si riferisce ai consumi delle famiglie; diminuisce la produzione industriale ed è soprattutto la struttura manifatturiera ad avere le maggiori difficoltà con fatturato ed ordinativi in calo sia nella componente interna che estera. Le difficoltà investono in particolare le piccole e medie imprese, ma la crisi FIAT, esplosa recentemente, dimostra che anche le grandi imprese italiane ormai devono fare i conti con la perdita di competitività a livello interno e internazionale determinata da ritardi nell'organizzazione, nel management e nell'innovazione di prodotto e di struttura. I dati settoriali elaborati dall'Osservatorio Imprese Artigiane di E.B.E.R. sulla base delle erogazioni del Fondo Sostegno al Reddito conseguenti ad Accordi Sindacali di Sospensione o Riduzione di orario in imprese che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per crisi congiunturali nel primo semestre 2002 confermano l'andamento negativo dell'economia nazionale che investe anche la Regione Emilia Romagna. Il ricorso al Fondo Sostegno al Reddito per i dipendenti che, nel corso del 2001, era stato in leggera crescita nei primi nove mesi dell'anno per subire poi una brusca impennata negli ultimi tre mesi, prosegue in modo sostenuto nel primo semestre del 2002. Ne consegue che il confronto tra i primi sei mesi del 2001 e lo stesso periodo del 2002 evidenzia un peggioramento nell'andamento delle erogazioni ancora più marcato. Complessivamente le sovvenzioni erogate dal FSR a favore dei dipendenti sono passate da € 1.011.491,68 (L. 1.958.521.000) nel primo semestre 2001 a € 1.630.891,66 (L. 3.157.846.595) con un incremento del 61%. Le imprese coinvolte passano da 711 a 1085 (+52%); l'incremento è dovuto esclusivamente a sospensioni dell'attività (diminuiscono, infatti, le riduzioni di orario); i dipendenti coinvolti passano da 2.602 a 4.022 con un incremento del 54%; le ore non lavorate aumentano del 58%

(da 462.117 nel primo semestre 2001 a 731.687 nello stesso periodo del 2002).

Gli interventi crescono in modo rilevante nei principali settori produttivi, sia in quelli in cui è storicamente elevato il ricorso al fondo, quali il tessile abbigliamento (+61%) e le calzature (+13%); sia in quelli in cui le crisi congiunturali si verificavano più raramente quali la metalmeccanica di produzione (+180%) ed il legno (+23%); in controtendenza solo l'alimentare con un - 54% e le imprese di pulizia con - 14%.

Tessile abbigliamento, metalmeccanica di produzione e calzaturiero insieme hanno usufruito dell'83% del complessivo erogato. La situazione peggiora in tutte le province, sia in quelle da sempre più coinvolte nell'utilizzo del Fondo quali: Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna che, insieme, usufruiscono del 73% delle erogazioni, sia nelle province con coinvolgimento più marginale, come Piacenza, che registra l'incremento relativo maggiore (+516%) anche se poco significativo come entità economica complessiva e Cesena con un incremento del 163%.

Sono diminuiti, anche se in modo lieve, gli interventi del Fondo Sostegno per le Imprese proseguendo, anche su questo versante, un andamento iniziato nel secondo semestre del 2001, a conferma delle difficoltà delle aziende che hanno meno risorse da dedicare agli investimenti.

Si passa, infatti, da € 397.749,25 (L. 770.149.941) a € 375.639,03 (L. 727.338.585). Cala, infatti, il numero di aziende che fa ricorso al capitolo Sicurezza del Fondo per l'acquisto di macchine utensili (da 349 aziende del 1° semestre 2001 a 288 nello stesso periodo 2002), mentre aumentano le imprese che usufruiscono delle provvidenze E.B.E.R. per ristrutturazione (da 11 a 18) e per interventi a seguito di eventi di forza maggiore quali ricostruzione e ripristino (da 7 a 13); sostanzialmente stabile il ricorso al Fondo per risanamento e qualità.

Nonostante questo andamento in leggero calo, per il terzo anno consecutivo il Fondo Imprese impegna più risorse di quante, per effetto degli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali, sono destinate alle imprese, costringendo E.B.E.R. ad utilizzare risorse provenienti da Fondi destinati ad altre finalità.



sicurezza

l'attività del CPRA



L'attività del CPRA (Comitato Paritetico Regionale Artigianato costituito dalle Parti Sociali in attuazione del D.lgs. 626/94) si è concentrata negli ultimi mesi sull'approfondimento dei contenuti delle linee guida che la regione Emilia Romagna, di concerto con le altre regioni, ha emanato in materia di polveri cancerogene di legno duro e di agenti chimici. Si tratta di provvedimenti attuativi di normative europee e nazionali che, diventando operativi nei prossimi mesi, provocheranno un forte impatto sul mondo imprenditoriale della nostra regione e sull'impresa artigiana in particolare.

Su circa 1900 imprese con dipendenti del settore legno esistenti in Emilia Romagna, circa 1700 rientrano nella fascia dimensionale da 1 a 15 ed hanno, perciò, inviato in questi anni il proprio documento di valutazione dei rischi o la propria autocertificazione agli RLST presso la struttura OPTA della propria provincia, in applicazione degli accordi sul D.lgs.626/94.

**Operative le norme
in materia di agenti
chimici e di polveri
cancerogene prodotte
da legni duri**

La relazione tra aziende e rappresentanza territoriale dei dipendenti (RLST) ha prodotto in questi anni consultazioni e visite aziendali che hanno contribuito, insieme al

supporto consulenziale fornito agli imprenditori dalle associazioni artigiane ed agli investimenti effettuati in nuove macchine ed attrezzature, a migliorare notevolmente il sistema sicurezza interno alle imprese del legno.

e salute

Questo miglioramento è confermato da recenti indagini campione prodotte dalle AUSL.

L'applicazione del decreto 66/2000 (riguardante l'esposizione a polveri dure) rende, però, necessarie nuove iniziative formative ed informative dei dipendenti e degli imprenditori. Per questo motivo il corso, rivolto ai circa 60 RLST dell' Emilia Romagna, che il CPRA ha organizzato la scorsa primavera nell' ambito dei finanziamenti INAIL, ha previsto, oltre al tradizionale momento formativo in aula, visite guidate presso imprese del legno. Per facilitare la conoscenza di questi temi il CPRA ha prodotto, inoltre, opuscoli informativi rivolti agli imprenditori del settore.

Il 28 Settembre 2002, presso la fiera "Ambiente Lavoro" di Modena, il CPRA ha organizzato, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, un momento seminariale rivolto agli imprenditori del settore ed alle rappresentanze dei dipendenti con la presentazione ufficiale delle linee guida.

Dopo molte sollecitazioni del CPRA si è attivato, con un incontro presso l'EBER tenutosi il 21 Novembre scorso, il tavolo di confronto sul settore legno composto dalla Regione Emilia Romagna, dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali e delle associazioni artigiane. Il primo obiettivo su cui si sta lavorando è il tentativo di definire un percorso applicativo delle linee guida, riconosciuto dalla regione, che tenga conto delle specificità del settore artigiano.

Il CPRA ha richiesto all' Assessore alla Sanità Bissoni che anche l' applicazione della linea guida sugli agenti chimici venga affrontata

nella stessa sede e con la stessa metodologia di confronto. Siamo di fronte, in questo caso, ad un provvedimento già in vigore, su cui le parti nazionali stanno ancora cercando di realizzare intese per l'applicazione della norma (non si è ancora definito, ad es., cosa si intenda per rischio chimico moderato). L'obiettivo del CPRA, anche in questo caso, sarà quello di costruire strumenti che ne semplifichino il percorso d'accesso per una realtà imprenditoriale vasta e diffusa come quella della nostra regione.



f o r m a

la ricerca degli Enti Bilaterali sull'apprendistato

Si è concluso il 5 dicembre con un convegno pubblico il progetto “Il supporto della Bilateralità nella formazione per gli apprendisti”. L'indagine, che ha coinvolto EBER insieme ad altri 5 Enti Bilaterali presenti in Emilia Romagna (ERFEA di Confapi, EBTER per il terziario di Confesercenti, EBURT per il turismo di Confcommercio, FORMER della Cooperazione e ORIONE di Confindustria), è stata finanziata dalla Regione Emilia Romagna e si colloca nell'ambito delle attività per il miglioramento dell'offerta formativa nel sistema della formazione per gli apprendisti.

Per la realizzazione del progetto all'interno di ogni Ente Bilaterale le Parti Sociali hanno costituito un Comitato di Coordinamento composto da 6 persone, 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 3 in rappresentanza delle Associazioni Datoriali, con funzioni di governo dell'intero progetto; ci si è avvalsi, inoltre, del contributo di esperti provenienti dal mondo universitario per il monitoraggio e di esperti individuati dalle Parti Sociali per la successiva fase di valutazione delle Unità Formative Capitalizzabili (UFC).

Per il raggiungimento degli obiettivi si è utilizzato un modello di indagine estensiva, mediante intervista con questionario somministrato tramite gli Enti di Formazione ad apprendisti e tutor aziendali. Gli apprendisti intervistati avevano svolto quasi completamente il percorso formativo relativo alla prima annualità; ciò ha consentito di poter avere giudizi più ampi sulla formazione. Sono stati così raccolti circa 1200 questionari che rappresentano il 20% degli apprendisti in formazione nel periodo considerato (maggio - giugno 2002). Sono stati intervistati anche 437 tutor aziendali che rappresentano, circa, il 15% dei tutor in formazione nel medesimo periodo.

Dall'elaborazione dei questionari è emerso che il target apprendisti preso in esame ha caratteristiche molto diverse rispetto ad analisi fatte in precedenti indagini. Infatti, si tratta di giovani di età e con una scolarizzazione medio alta derivante sia da percorsi scolastici che dalla partecipazione a percorsi di formazione professionale. Il giudizio, sostanzialmente positivo, che questi apprendisti danno della passata esperienza scolastica si accompagna a una maggior disponibilità verso la formazione esterna; ciò li rende, però, più esigenti nel richiedere alla formazione risposte mirate rispetto al percorso lavorativo e adeguate al loro livello di istruzione.

Anche per i tutor aziendali il target esaminato ha caratteristiche diverse rispetto ad analisi fatte in altre sperimentazioni: si evidenzia, infatti, una forte motivazione al ruolo; di norma sono soddisfatti degli apprendisti che hanno in formazione all'interno dell'impresa, considerandoli disponibili ad apprendere sul lavoro; ritengono, però, di non aver avuto grandi riscontri sul versante della formazione teorica.

I risultati del progetto sono stati pubblicati in un rapporto, che può essere richiesto a EBER, contenente:

- gli esiti del monitoraggio realizzato su apprendisti e tutor aziendali relativamente al grado di efficacia percepito nella formazione svolta;
- un set di osservazioni, valutazioni e suggerimenti in merito alle Unità Formative Capitalizzabili (UFC) a carattere trasversale progettate dagli enti di formazione con un particolare riferimento a “Organizzazione ed economia” e “Comportamenti relazionali”;
- proposte e valutazioni conclusive degli Enti Bilaterali.

z i o n e

Corso per impiantisti elettrici

EBER, d'intesa con le Parti Sociali, ha commissionato alla Pyramis s.r.l., società di progettazione e consulenza dell'Ing. Giulio Dall'Olio, la progettazione e gestione di un corso di formazione per Impiantisti Elettrici sui temi del risparmio energetico.

Il corso di formazione, dal titolo "Adeguamento ed aggiornamento professionale nel nuovo mercato dell'energia, soluzioni tecniche, strumenti e software per il risparmio energetico" è rivolto sia ai dipendenti che ai titolari d'impresa con due percorsi formativi distinti.

Il modulo formativo per i titolari di impresa ha l'obiettivo di permettere ai partecipanti, mediante un aggiornamento ed un approfondimento a carattere tecnico-commerciale sull'argomento, di aumentare le loro competenze di natura tecnica e gestionale per arrivare ad avere un ruolo attivo nell'individuare le possibilità di indirizzare i propri clienti a passare al libero mercato; nel proporre soluzioni tecniche, strumenti innovativi al fine di ottenere un risparmio energetico per le Aziende.

I contenuti verteranno su: Il Risparmio Energetico, Tariffe di Fornitura, Risk-Management, Installazione degli Strumenti di Misura per ottenere i Diagrammi di Carico della Potenza Prelevata, Software e Prodotti presenti sul Mercato.

Il corso avrà una durata di 21 ore; partirà a marzo 2003 con una prima sperimentazione per la provincia di Bologna, dopo di che, sulla base delle adesioni, sarà possibile organizzarlo in tutte le province della Regione.

Il modulo formativo per i dipendenti ha l'obiettivo di permettere ai partecipanti, mediante un aggiornamento ed un approfondimento a carattere tecnico sull'argomento, di aumentare, migliorare e

acquisire le competenze di natura tecnica per una corretta installazione dei migliori strumenti per il controllo dell'energia e per una gestione base del software di controllo. Consentirà, inoltre, un'ampia visione e familiarità dei migliori prodotti che il mercato offre nel settore del controllo dell'energia.

Il corso avrà una durata di 14 ore; partirà a marzo 2003 dopo l'avvio di quello per i titolari d'impresa e si svilupperà sul territorio regionale con le stesse modalità.

Presso EBER è possibile ricevere ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione.



conciliazione

commissioni sindacali dal 2003 attive nelle sedi EBER di Bacino

Le Parti sociali di EBER, in data 25 febbraio 2002, hanno firmato un accordo (pubblicato nel giornale 2/02) che prevede l'istituzione

di Commissioni Sindacali di Conciliazione

di bacino sulle quali far convergere

il contenzioso insorto tra imprese e lavoratori.

In questi mesi si sono svolte riunioni con i

Comitati di Coordinamento di Bacino per l'attivazione delle Commissioni Sindacali di Conciliazione che saranno istituite e localizzate presso ciascuna sede EBER di bacino. Dal 1° gennaio, pertanto, le

imprese o i lavoratori, direttamente o tramite l'organizzazione di riferimento, potranno rivolgersi all'EBER per poter esperire il tentativo di conciliazione facendo

riferimento alle sedi di Bacino anziché rivolgersi alle Direzioni Provinciali di

Lavoro. Infatti il Legislatore con il

D.Lgs. n°80 del 31 Marzo 1998 (art. 36) e D.Lgs n°387 del 29 ottobre 1998 ha modificato il testo dell'articolo 410 di c.p.c. dettando una disciplina che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente

rivolti alla composizione dei conflitti individuali e plurimi inerenti la materia del lavoro, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ciò significa che tutti coloro

che intendono proporre in giudizio una causa relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 c.p.c. (le controversie relative a: rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, rapporti di lavoro derivanti da contratti

agrari) devono obbligatoriamente esperire prima un tentativo di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro o Commissioni Sindacali di Conciliazione istituite con accordo sindacale. Alle Commissioni Sindacali di Conciliazione di EBER potranno rivolgersi lavoratori (singoli o in gruppo) e imprese, direttamente o tramite l'associazione di riferimento, per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di controversie insorte sia per aspetti economici (ad esempio: differenze retributive, trattamento di fine rapporto, ecc..) che per aspetti normativi (ad esempio: interruzione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari, inquadramento professionale, orario di lavoro, ecc.).



Interventi a favore dei dipendenti

Di seguito si riassumono le indicazioni previste dai regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei lavoratori in vigore per l'anno 2003.

Le imprese costrette ad interrompere l'attività lavorativa possono, attenendosi alle disposizioni impartite con specifiche comunicazioni, utilizzare quattro diversi strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori interessati.

Le tipologie di intervento previste rispondono, in maniera diversificata, sia alle esigenze di carattere aziendale sia alle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore.

Gli accordi stipulati a livello aziendale dovranno rientrare in una delle seguenti casistiche:

- A) Sospensioni dell'attività
- B) Riduzioni dell'attività
- C) Contratti di solidarietà
- D) Eventi di forza maggiore

SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione dell'attività lavorativa.

Gli accordi di sospensione sottoscritti a livello aziendale devono rispondere ai criteri di:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

I verbali di accordo devono essere compilati in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore. Pertanto anche le eventuali rotazioni fra i lavoratori non possono prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore continuative.

Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Per garantire il raggiungimento del periodo minimo di ripresa dell'attività di 40 ore continuative le parti potranno fare ricorso a istituti quali Ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), Permessi retribuiti, Flessibilità (positiva o negativa) e quant'altro previsto dai contratti collettivi.

Le variazioni a quanto previsto dagli accordi sottoscritti verranno realizzate attraverso comunicazione

preventiva alle parti firmatarie.

Le imprese sono tenute a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore di percepire il trattamento di disoccupazione se spettante o quant'altro previsto da leggi inerenti il problema specifico.

Le imprese, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, devono pertanto trasmettere specifica comunicazione relativa ai periodi di inattività dei lavoratori ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Qualora si attuino interruzioni del periodo di sospensione concordata, relative ad eventuali periodi di ripresa dell'attività per soddisfare esigenze temporanee di lavoro, e nei casi di rotazione dei lavoratori, dovrà essere inviata comunicazione agli uffici preposti per interrompere e riattivare la richiesta del trattamento di disoccupazione.

Nell'eventualità che per alcuni lavoratori non venga rispettato il monte ore minimo di 40 ore continuative di sospensione o di rientro, è possibile, contestualmente all'accordo, la sottoscrizione di deroghe specifiche. Tali deroghe devono indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori interessati sia le modalità di rientro previste. In questi casi l'EBER corrisponde le prestazioni di propria competenza, ma non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione. I lavoratori interessati, con la sottoscrizione dell'accordo, accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di apposita Autocertificazione (Mod. FSR 21/03) attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione.

I lavoratori con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori, dovranno essere fornite dagli stessi agli uffici paghe delle imprese, contestualmente alla firma dell'accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni.

Sulla base dell'indicazione riportata in autocertificazione dal lavoratore, gli uffici imputeranno, per ogni singolo caso, la percentuale di contributo individuata.

L'EBER riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvederà all'erogazione del contributo.

L'EBER potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal lavoratore.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

ai dipendenti che ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali:





• **60% per le prime 40 ore per singolo lavoratore.**

• **30% per le ulteriori ore fino a 640.**

La percentuale del 60% si applica, ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno.

ai dipendenti che:

- ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti
- non accedono alla disoccupazione
- hanno la qualifica di apprendista

• **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

Il fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore.

RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore continuative non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

A fronte di riduzioni orizzontali e verticali vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. In ogni caso il lavoratore dovrà avere garantita la copertura del minimale contributivo che, se non ricorrono altre condizioni, sarà a carico dell'impresa.

I verbali di accordo devono essere compilati in ogni singola parte prevista e le modalità di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

È necessario che sia indicato l'orario di riduzione concordato; pertanto non sono accettate diciture generiche ma vanno indicati i periodi di riduzione individuati.

Nel caso in cui, all'interno della stessa impresa, fossero presenti lavoratori per i quali si prevede una sospensione e lavoratori che effettuano una riduzione dell'orario di lavoro, sarà necessario sottoscrivere due diversi specifici accordi.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

• **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

I lavoratori che sottoscrivono accordi di riduzione non sono tenuti alla presentazione dell'Autocertificazione.

Il fondo non interviene nei casi di riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà.

Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese.

Le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

• **50% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

• **30% per le ulteriori ore fino a 12 mesi.**

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

• **80% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore.**

• **40% per le ulteriori ore fino a 640.**

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento, fermo restando il pagamento dell'intera quota di loro spettanza.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate. La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2003 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.



Interventi a favore delle imprese

Di seguito si riassumono le indicazioni relative alle prestazioni a favore delle imprese in vigore per l'anno 2003.

Gli ambiti generali di intervento sono:

- **SICUREZZA**, comprendente i casi che vanno dagli interventi effettuati in azienda in applicazione del D.Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con riferimento a casistiche specifiche, all'aprontamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.
- **QUALITÀ**, comprendente i casi che contribuiscono a conferire al prodotto maggior competitività sul mercato.
- **EVENTI DI FORZA MAGGIORE**, comprendenti casi che, indipendenti dalla volontà dell'impresa, comportano interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.
- **RISTRUTTURAZIONE**, rivolto alle Attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

SICUREZZA

RISANAMENTO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento scarichi idrici (depurazione).

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10 % delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 25.000,00. L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

MACCHINE UTENSILI

L'Eber - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00.**

- **1,5 % oltre a € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo finanziabile per singola macchina è pari a € 500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

QUALITÀ

QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente, sia in Italia, che all'estero);
- il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **20% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 12.500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 500,00.

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

RIPRISTINO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **il 1° giorno di interruzione dell'attività: € 52,00 per lavoratore dipendente in forza (con un contributo**



- minimo assicurato per impresa di € 260,00);
- dal 2° giorno in poi: contributo pari a € 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per anno solare.

RICOSTRUZIONE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- 10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per gli eventi verificati nell'anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Le quote a carico del fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- 5 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00;
- 1,5 % oltre € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

L'elevato ricorso alle prestazioni erogate a favore delle imprese aderenti all'EBER e la necessità di applicare criteri omogenei di esame delle domande, rende necessario fornire istruzioni operative dettagliate al fine di permettere una corretta gestione delle pratiche relative all'anno 2003.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande tutta la documentazione prevista dai regolamenti.

Ricordiamo:

• Relazione illustrativa redatta dall'impresa sugli interventi effettuati e i miglioramenti ottenuti, con indicazione delle fatture di riferimento, indispensabile per l'esame della pratica, non essendo sufficientemente esplicitiva la descrizione sulle singole fatture.

• Utilizzo dei fac-simili di domanda, compilati in ogni parte, predisposti da EBER e riprodotti nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2003". Precisando che esiste un fac-simile di domanda per ogni tipo di intervento, preghiamo di valutare attentamente la natura della domanda al fine di utilizzare i moduli in maniera corretta.

• Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito, con timbro dell'istituto di credito e data leggibile; in caso di imprese di nuova costituzione, che hanno effettuato il versamento in dodicesimi, allegare anche copia del libro matricola.

In particolare, chiediamo di verificare, prima dell'invio della domanda, che:

- siano allegate unicamente fatture le cui date di emissione siano relative all'anno 2003;
- sia stato raggiunto l'importo minimo finanziabile previsto dai singoli regolamenti;
- l'impresa abbia provveduto nei termini previsti dal regolamento al versamento della quota a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

Gli interventi legati ad interventi di adeguamento al D.Lgs. 626/94 sui macchinari (es. protezioni antinfortistiche - dispositivi per la rumorosità, ecc.) sono riconducibili alla voce specifica del regolamento **Sicurezza-Risanamento**. Non sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione dei macchinari.

Nell'ambito del regolamento **Sicurezza-Macchine utensili** non rappresentano oggetto di contributo materiale di consumo, piccola utensileria. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'ufficio ed amministrativa (es. fotocopiatrice, computer, fax, ecc.).

Il regolamento non riconosce i contributi per l'acquisto di automezzi. In considerazione della particolarità di determinate realtà lavorative, si è convenuto di rendere ammissibili i furgoni e gli autoveicoli attrezzati utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:

- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare che si devono dotare di ambienti refrigerati per il trasporto dei propri prodotti.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing è necessario allegare, oltre al contratto di leasing sottoscritto, copia della fattura relativa alla prima rata versata, dalla cui data di emissione decorreranno i termini per la presentazione della domanda.

Il regolamento Qualità interviene inoltre a fronte di richiesta o di conversione dalla precedente edizione della certificazione dei sistemi di qualità rispetto alle norme della serie ISO 9000.

Il regolamento Eventi di forza maggiore prevede che l'interruzione dell'attività, sia che comporti o meno sospensione dei lavoratori, e la segnalazione di even-



tuali danni riportati in azienda, risultino da una specifica dichiarazione sottoscritta dai titolari di impresa.

Per la domanda di Ripristino è prevista l'apposizione del visto di accettazione da parte della Commissione di bacino.

Le domande dovranno essere sottoscritte e trasmesse al termine del periodo di interruzione dell'attività e comunque non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di sospensione dei lavoratori è inoltre richiesto l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore (Mod. FSR 32/03).

Le quote di contributo sono rapportate proporzionalmente sia al numero di dipendenti che al numero di giornate di interruzione dell'attività produttiva, con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00.

Il regolamento in vigore riconosce i contributi per la **Ricostruzione** a fronte di interventi finalizzati esclusivamente al ripristino dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle attrezzature, arrecati da eventi di forza maggiore.

I casi di acquisto di macchine utensili a completa sostituzione di beni danneggiati e gli interventi di bonifica ambientale mediante trattamento delle coperture in cemento-amianto sono riconducibili ai regolamenti di riferimento, rispettivamente Macchine utensili e Risanamento e saranno pertanto riconosciuti sulla base delle percentuali previste dagli stessi.

Il regolamento Ristrutturazione prevede provvidenze rivolte alle attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

Sono state identificate le attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Per ciascun tipo di intervento è previsto un limite massimo di contributo; il limite di contributo complessivo delle varie tipologie di intervento, con esclusione degli Eventi di forza maggiore, non può però superare € 5.000,00 per impresa, per singolo anno.

Sulle somme destinate alle imprese, ad eccezione dei contributi relativi all'acquisto di beni strumentali, viene applicata una ritenuta fiscale del 4%, come previsto dall'art.28 DPR 600/73 modificato dall'art. 21 comma 11 lettera d) D.L. 449/97. Relativamente a tale ritenuta sarà inoltrata alle imprese idonea certificazione nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

L'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.

Si sottolinea che le domande dovranno essere spedite entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione delle fatture allegate.

Le domande inviate in ritardo saranno accantonate fino al termine dell'esercizio e liquidate solo a fronte di disponibilità di fondi.

Nel caso in cui, a fronte di un unico intervento, siano emesse fatture di acconto e di saldo o siano emesse fatture da diverse imprese (es. Certificazione di qualità), i termini decorrono dall'ultima fattura di riferimento.

Quanto sopra specificato non trova applicazione a fronte di interventi effettuati in anni diversi. In questo caso le fatture, sulla base della data di emissione, si

imputeranno all'anno di pertinenza anche se riferite ad uno stesso intervento.

Per ogni singolo anno varranno inoltre i regolamenti relativi agli importi minimi finanziabili e ai tempi di presentazione delle domande.

Le domande verranno esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati previsti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare l'utilizzo delle provvidenze a disposizione al fine di garantire il massimo accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Le domande, appositamente redatte, vanno inviate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8, 40121 Bologna.

Si sottolinea, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore delle imprese decorsi 180 giorni dalla data di pagamento, fermo restando il pagamento dell'intera quota di loro spettanza.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2003 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.

LA PRESENTE NOTA È VALIDA PER LE EROGAZIONI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE.

Nota bene. Per l'anno 2003, l'erogazione delle provvidenze EBER non verrà più effettuata con assegno di disposizione ma esclusivamente tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario.

Su tutti i nuovi modelli è previsto il campo per l'indicazione delle coordinate bancarie, per il quale si richiede la compilazione completa. L'indicazione di tali dati è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.



Modalità di versamento contributi EBER 2003

Con la presente si comunicano le istruzioni per gli adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote di adesione all'EBER, Ente Bilaterale Emilia Romagna.

1) I versamenti dovuti dalle imprese sul Fondo Relazioni Sindacali risultano pari a € 6,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2002, di cui € 5,00 per il finanziamento del Fondo Relazioni Sindacali e € 1,00 per la promozione della Previdenza integrativa e dell'Assistenza socio sanitaria integrativa.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2003, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 17 Febbraio 2003**, data di scadenza del DM10.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono inoltre escluse le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

2) A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per

la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione delle procedure previste dall'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2002.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2003, l'importo del contributo preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150". Il versamento sarà effettuato **entro il 17 Febbraio 2003**, data di scadenza del DM10.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Nel caso specifico di imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, viene individuato il versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2002, di cui € 5,50 per la costituzione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e € 7,50 per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA).

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei



quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;

- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali di cui al punto 1) sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr.Ass.Contr.". Il versamento, pari a € 11,50, sarà effettuato entro il 17 Febbraio 2003, data di scadenza del DM10.

Il versamento potrà risultare pari a € 19,00 nel caso in cui le imprese versino sia € 6,00 che € 13,00 (es. Autotrasporto c/t).

Per le imprese di nuova costituzione il versamento potrà essere cumulato anche nei mesi successivi, sulla base delle scadenze e degli importi previsti.

3) I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati in € 57,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2002.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in € 28,50.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione

di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.

Sono inoltre escluse le imprese dell'Edilizia, Autotrasporto c/t e le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

L'importo totale va versato, tramite bonifico bancario, entro il 27 Febbraio 2003.

I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

- Unicredit Banca Spa Rolo Banca 1473
c/c n° 2000 - ABI 3556 - CAB 02454
- Cassa di Risparmio in Bologna
c/c n°12444H - ABI 6385 - CAB 02412
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
c/c n°400625/55 - ABI 6230 - CAB 36670
- Banca Popolare Emilia Romagna
c/c n°775048 - ABI 5387 - CAB 02402
- Banca Nazionale del Lavoro
c/c n°44907 - ABI 1005 - CAB 02400
- Banco Popolare di Verona e Novara
c/c n°40200 - ABI 5188 - CAB 02401
- Credito Cooperativo Bolognese
c/c n°124494 - ABI 7082 - CAB 02400

Le operazioni di bonifico sono completamente gratuite presso gli sportelli degli istituti di credito sopra indicati.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito ha predisposto, in occasione della prossima scadenza, un modulo di versamento che va presentato in tre copie all'Istituto di Credito.

La prima copia dovrà pervenire alla sede EBER trasmessa dall'Istituto di Credito o, in mancanza di disponibilità dello stesso, direttamente dal soggetto versante. La seconda copia viene trattenuta dall'Istituto. La terza copia viene riconsegnata all'impresa e, debitamente timbrata, costituisce prova dell'avvenuto versamento.

Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di versamento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All'atto del pagamento **tutti** i moduli dovranno essere consegnati all'Istituto di credito, il quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito direttamente alla sede EBER.



In mancanza di disponibilità da parte dell'Istituto di credito, **tutte** le copie destinate a EBER – Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall'Organizzazione o dal Consulente del lavoro, **accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento cumulativo**, alla sede EBER - Fondo Sostegno al Reddito – Via De' Preti 8 - 40121 Bologna.

Si evidenzia che da quest'anno il modulo di versamento prevede l'indicazione del codice fiscale dell'impresa e l'informazione sull'associazione o sul consulente di riferimento.

Si richiede di compilare e sottoscrivere il consenso a EBER - Fondo Sostegno al Reddito per la raccolta e il trattamento dei dati forniti, come da nota informativa per il trattamento dei dati personali e aziendali (art.10 L.675/96) contenuta nel modulo di versamento.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese artigiane in allegato al periodico dell'EBER che contiene le indicazioni relative ai versamenti per l'anno 2003. È inoltre a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modalità versamenti/Fondo Sostegno al Reddito.

Una quota pari a € 34,71, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla **contribuzione di solidarietà pari al 10%** di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a € 17,36.

I datori di lavoro esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2003, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato **entro il 17 Febbraio 2003**, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti contabili** le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (€ 34,71);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (€ 3,47);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (€ 22,29).

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 57,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/02. Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in **€ 28,50**. Il versamento va effettuato, **utilizzando il modulo predisposto da EBER, entro il 17/2/2003**, presso:

- Unicredit Banca SpA Rolo Banca 1473 (c/c 2000 - ABI 3556 - CAB 02454)
- Cassa di Risparmio in Bologna (c/c 12444H - ABI 6385 - CAB 02412)
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (c/c 400625/55 - ABI 6230 - CAB 36670)
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna (c/c 775048 - ABI 5387 - CAB 02402)
- Banca Nazionale del Lavoro (c/c 44907 - ABI 1005 - CAB 02400)
- Banco Popolare di Verona e Novara (c/c 40200 - ABI 5188 - CAB 02401)
- Credito Cooperativo Bolognese (c/c 124494 - ABI 7082 - CAB 02400)

Negli istituti indicati i bonifici di versamento sono gratuiti.

Una quota pari a **€ 34,71** (**€ 17,36** per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei **quadri B-C del Mod. DM 10/2**, relativo al mese di gennaio 2003 l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "Mg00", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, va effettuato **entro il 17/2/2003**, data di scadenza del DM 10.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Autotrasporto c/terzi.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

FONDO RELAZIONI SINDACALI

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 6,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/02 (di cui € 5,00 finalizzato all'istituzione dei rappresentanti sindacali di bacino e € 1,00 per la promozione della previdenza integrativa e dell'assistenza socio sanitaria integrativa.)

Il versamento va effettuato, **entro il 17/2/2003**.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.

Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2003, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

VERSAMENTO CUMULATIVO FONDO RELAZIONI SINDACALI PIÙ FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia al finanziamento del rappresentante territoriale per la sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr. Ass. Contr."

Il versamento, pari a **€ 11,50**, verrà effettuato

entro il 17/2/2003, data di scadenza del DM 10.

FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

Le imprese sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31/10/02. Il versamento va effettuato, entro il 17/2/2003.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera. Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2003, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.

Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, sono tenute al versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2002.

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia
- Imprese con più di 15 dipendenti.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
- Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza.

E.B.E.R. REGIONALE

*Via De' Preti 8, 40121 Bologna - tel. 051 2964311 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org*

E.B.E.R. BOLOGNA

*Via De' Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507*

E.B.E.R. MODENA

*Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280*

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

*Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509*

E.B.E.R. PARMA

*Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413*

E.B.E.R. PIACENZA

*Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598*

E.B.E.R. FERRARA

*Via Pola 11, 44100 Ferrara
tel. 0532 769416 - fax 0532 769829*

E.B.E.R. RAVENNA

*Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109*

E.B.E.R. FORLÍ

*Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812*

E.B.E.R. CESENA

*Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462*

E.B.E.R. RIMINI

*Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378*

E.B.E.R. IMOLA

*Via Cavour 8, 40026 Imola
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507*

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi